

# Tutele, indennizzi, recupero: al via la legge anti-violenze

## Giustizia penale

Da sabato 9 dicembre in vigore le norme contro gli abusi sulle donne

Corsia privilegiata per i processi relativi ai reati di genere e domestici

### Guido Camera

Più spazio alle misure cautelari, rieducative e di prevenzione per contrastare la violenza domestica e sulle donne. Ma anche agli indennizzi statali per le vittime. Sono questi, in sintesi, gli interventi contenuti nella legge 168/2023, in vigore da sabato scorso, 9 dicembre.

Alle novità deve prestare attenzione l'avvocato – sia della vittima, sia dell'accusato – per garantire l'assistenza più adeguata possibile alla gravità del fenomeno e alle conseguenze che possono colpire chi, a qualunque titolo, ne è coinvolto.

### Le priorità

Il legislatore ha inserito una corsia privilegiata per i processi relativi ai reati riconducibili al fenomeno criminale che si vuole contrastare: lesioni aggravate dolose, tutte le forme di violenza sessuale, *stalking*, *revenge porn*, stato di incapacità procurato tramite violenza aggravata, maltrattamenti in famiglia, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento alla persona offesa, deformazione permanente dell'aspetto della vittima mediante lesioni permanenti al viso e costrizione o induzione al matrimonio.

È stabilita la trattazione prioritaria anche delle misure cautelari, che vengono contestualmente incentivate. Il Pm, entro 30 giorni dalla notizia di reato, deve sempre valutare di applicarle, e il Gip deve decidere in 20 giorni. Il procuratore generale della Repubblica, ogni tre mesi, ha poi il compito di controllare il rispetto di questi termini.

### Misure di prevenzione e cautelari

All'interno delle nuove disposizioni, le misure di prevenzione fanno la

## I punti chiave

1

**PROTEZIONE**  
**Ammonimento del Questore**  
Tra le nuove norme per contrastare la violenza sulle donne e domestica c'è l'estensione dello strumento dell'ammonimento del Questore: potrà essere applicato d'ufficio (quindi senza richiesta della persona offesa) anche ai reati spia di questo tipo di violenze

2

**CODICE ANTIMAFIA**  
**Misure di prevenzione**  
Si prevede che le misure di prevenzione personali, previste nel Codice antimafia (come la sorveglianza speciale, anche con braccialetto elettronico), si possano applicare alle persone indiziate di alcuni reati ricorrenti nei casi di violenza domestica

3

**LA PRIORITÀ**  
**I processi**  
La nuova legge dispone che ai reati di violenza sulle donne e di violenza domestica sia assicurata «priorità assoluta» nella formazione dei ruoli e nella trattazione dei processi

4

**I TEMPI**  
**Misure cautelari**  
Si stabiliscono i tempi per l'applicazione delle misure cautelari: il Pm dovrà chiedere di applicarle entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato e il giudice dovrà decidere entro 20 giorni. Ogni tre mesi, il Procuratore della Repubblica dovrà controllare il rispetto di questi termini

5

**L'ARRESTO**  
**Flagranza differita**  
L'arresto in "flagranza differita" (cioè entro 48 ore dal fatto, se emerge in modo inequivocabile da video o foto) si applica anche a chi viola i provvedimenti di allontanamento e il divieto di avvicinamento e ai casi di maltrattamenti e stalking

6

**PER LE VITTIME**  
**Indennizzi**  
Agevolata la domanda allo Stato di indennizzo: il termine per la richiesta sale da 60 a 120 giorni e non occorre più dimostrare di avere provato a ottenere, senza successo, il risarcimento del danno dal reo. Possibile chiedere allo Stato una provvisoria a titolo di ristoro anticipato

parte del leone. L'ammonimento del questore scatta ora anche per lesioni, violenza privata, minaccia grave, *stalking*, *revenge porn*, violazione di domicilio e danneggiamento, anche solo tentati. È stabilito che rilevi anche un solo episodio, se commesso in presenza di minori. Se l'autore è già stato ammonito – anche se la vittima è diversa – la pena è aggravata e si procede di ufficio.

Le misure possono essere revocate, su richiesta dell'ammonito, non prima di tre anni, a condizione che abbia partecipato (con una valutazione positiva) ad appositi percorsi di recupero.

Se è proposta querela, la polizia, quando rileva elementi di pericolo per la vittima, deve informare il prefetto, che può sottoporre a vigilanza dinamica l'indagato.

Le misure di prevenzione previste dal Codice antimafia (decreto legislativo 59/2011) sono estese agli indiziati dei delitti, anche tentati, di omicidio, lesioni aggravate, deformazione permanente del viso e violenza sessuale. Viene rafforzata la sorveglianza speciale con un aumento delle prescrizio-

ni, tra cui il braccialetto elettronico.

È introdotto un delitto punito con la reclusione sino a cinque anni per chi violi la sorveglianza speciale e l'arresto è consentito anche fuori dai casi di flagranza.

Viene poi introdotto, nel Codice di procedura penale, l'arresto in flagranza "differita" per maltrattamenti in famiglia, *stalking* e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento alla persona offesa. Basta che il fatto sia immortalato in video o foto, scattati anche con gli smartphone. Per quest'ultimo reato, così come per le lesioni aggravate dal contesto di violenza domestica o sessuale, vengono incentivate le misure cautelari detentive.

### Rieducazione e indennizzi

Le nuove disposizioni irrigidiscono i percorsi di recupero che devono essere svolti dal reo in caso di concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti previsti dall'articolo 165 comma 5 del Codice penale (tentato omicidio, maltrattamenti contro familiari o conviventi, delitti

di violenza sessuale e *stalking*; inoltre, lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto con lesioni permanenti al viso, in alcune ipotesi aggravate). Si prevede che il reo possa essere controllato con misure di prevenzione.

È agevolata la domanda allo Stato di indennizzo per i delitti violenti previsti dalla legge 122/2016. Il termine per la richiesta sale da 60 a 120 giorni, e l'interessato – nei casi di omicidio commesso nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è, o è stato, legato da relazione affettiva e stabile convivenza – non dovrà più dimostrare di avere infruttuosamente provato a ottenere il risarcimento del danno dell'autore del reato. Per omicidio, violenza sessuale o lesioni gravissime commessi dalle persone indicate sopra, è introdotta la possibilità di chiedere allo Stato il pagamento di una provvisoria a titolo di ristoro anticipato, se la vittima o gli eredi dimostrino di trovarsi in stato di bisogno.